

REGOLAMENTO (CEE) N. 2677/93 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1993****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, le restituzioni applicabili nel mese di ottobre 1993 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.